



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 23/02/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE TURISMO 9 febbraio 2006, n. 29

Legge regionale 11.5.1990, n. 27 - art. 3 - Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco - Annullamento e riproposizione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari, presso la sede del Settore, sulla base della istruttoria espletata dall'Ufficio proponente, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

L'art. 3 della l.r. 11.5.1990, n. 27 istituisce, presso l'Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera, l'albo regionale delle associazioni turistiche pro loco di Puglia.

Il successivo art. 5 (Procedure per l'iscrizione all'albo regionale) dispone che, per ottenere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni pro loco devono presentare, entro 60 giorni dall'inizio dell'anno solare, all'APT territorialmente competente o, in mancanza, al Comune ove ha sede l'associazione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto, del bilancio di previsione, delle entrate e delle spese e del programma delle attività che l'associazione intende svolgere, unitamente al parere dell'Unione Nazionale delle Pro loco d'Italia - Delegazione regionale. Copia della documentazione deve essere inviata, per conoscenza, all'Assessorato regionale al Turismo.

L'iscrizione all'albo regionale è condizione indispensabile per l'assegnazione di contributi regionali per lo svolgimento dei programmi annuali di attività turistica ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) della richiamata l.r. n. 27/90.

Questo Assessorato ha verificato la conformità alle prescrizioni di legge della documentazione prodotta dalle associazioni pro loco. Dalla suddetta istruttoria consegue che, relativamente all'anno in corso, l'albo regionale comprende le Associazioni Pro Loco suddivise per provincia, come da prospetto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante.

Risultano pervenute nei termini e ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge regionale n. 27/90, n. 3 istanze di Associazioni pro loco della provincia di Lecce di nuova costituzione (Aradeo, Muro Leccese, Presicce) che hanno richiesto l'iscrizione all'albo regionale.

Non possono essere invece accolte, poiché pervenute fuori termine, le istanze di due Associazioni di nuova costituzione (San Pietro in Lama e Carmiano).

Per l'effetto, con l'Atto Dirigenziale n 231 del 2.12.2005 è stato approvato l'Albo regionale delle Associazioni Pro-loco, giusta l.r.27/90.

Si è riscontrato che al suddetto provvedimento, per mero errore materiale di collegamento al file, è stato allegato un elenco incompleto delle Associazioni medesime.

Per quanto riportato, occorre annullare il richiamato Atto dirigenziale n. 231 del 2.12.2005 e riproporlo con il presente provvedimento, unitamente all'esatto allegato, parte integrante dello stesso.

Risultano iscritte all'Albo regionale n. 199 Associazioni pro loco così suddivise per provincia:

- a) BARI: n. 39
- b) BRINDISI: n. 17
- c) FOGGIA, n. 35
- d) LECCE: n. 87
- e) TARANTO: n:21

Tanto premesso, si propone al Dirigente del Settore l'adozione della conseguente determinazione.

Sezione Contabile: Adempimenti di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28

Il presente provvedimento non comporta alcun onere qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale 2005.

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott.ssa Annamaria Maiellaro

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio Interessato;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. E' annullato l'Atto dirigenziale n. 231 del 02/12/2005 concernente "Legge regionale 11.5.1990, n. 27 - art. 3 - Albo Regionale delle associazioni pro loco - aggiornamento";
2. E' approvato l'Albo regionale delle Associazioni pro loco di cui all'allegato, parte integrante del presente provvedimento;
3. Sono iscritte all'Albo regionale n. 199 Associazioni pro loco così suddivise per provincia:
BARI: n. 39; BRINDISI: n. 17; FOGGIA, n. 35; LECCE: n. 87; TARANTO: n. 21
comprese n. 3 associazioni della provincia di Lecce di nuova costituzione.
4. Sono escluse dall'iscrizione al suddetto Albo le Associazioni turistiche di San Pietro in Lama e Carmiano, poiché hanno prodotto istanza fuori termine;
5. Il presente provvedimento è trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per la Pubblicazione, ai sensi del comma 3, art. 3 della l.r. n. 27/90;
6. Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione dello stesso nell'apposito Albo costituito presso l'Assessorato al Turismo - Settore Turismo;
7. Un originale del presente provvedimento è trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Marina Cancellara

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
